

STATUTO

LA COCCINELLA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARMIANO LE VIA FIRENZE, V
TRAV. DX 8

Numero REA: LE - 266882

Codice fiscale: 04096920758

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2007 - Statuto completo	2
--	---

	cietà cooperativa sociale".	
	II) La sede della Società è fissata in Carmiano, attualmente in Via Firenze, n. 8, V trav. dx.	
	III) Il capitale sociale è sottoscritto dai soci per una quota del valore nominale di euro cinquecento (500,00 €) cadauno. -----	
	Il capitale iniziale è pertanto di euro millecinquecento (1.500,00 €), e dichiarano esse comparenti che il relativo importo è stato interamente versato in data odierna nelle casse sociali.	
	IV) La Società è amministrata, con nomina a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, da un Amministratore unico, nella persona del socio Greco Fernanda, la quale dichiara di accettare la carica conferita.	
	V) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.	
	VI) Le comparenti delegano il nominato Amministratore unico al compimento di ogni formalità occorrente per la legale costituzione della Società e di ogni adempimento amministrativo successivo, nessuno escluso o eccettuato.	
	VII) L'oggetto, la durata, l'amministrazione e l'organizzazione della Società, nonché i requisiti per l'ammissione ovvero le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci sono quelli fissati nello "Statuto Sociale" che qui di seguito si trascrive: -----	
	===== "STATUTO SOCIALE" =====	
	I°	
	Art. 1- Denominazione -La denominazione della Società è -----	
	"LA COCCINELLA ONLUS - società cooperativa sociale"	
	Art. 2- Natura -La Società ha natura di società cooperativa a mutualità pre-	

	valente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..	
	Pertanto:	
	a) è vietata la distribuzione di utili in misura superiore alla misura massi-	
	ma degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	ta di duevirgolacinque (2,5) punti rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to;	
	b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per gli utili;	
	c) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedot-	
	to soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e gli utili	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	d) è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	
	La Società ha natura, altresì, di organizzazione non lucrativa di utilità so-	
	ciale, giusta il disposto dell'art. 10 co. 8 d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e	
	successive integrazioni e modificazioni.	
	Art. 3-Norme applicabili-Alla Società si applicano le disposizioni del Libro	
	V°, Titolo VI°, del codice civile, nonché, in quan to compatibili, le norme	
	dettate in tema di società a responsabilità limitata, ferma l'applicazione	
	delle disposizioni di legge in materia di organizzazioni lucrative di utilità	
	sociale.	
	Art. 4-Sede-La sede legale della Società è nel Comune di Carmiano.	
	Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune è defe-	
	rito alla competenza dell'organo amministrativo, che, inoltre, provvede al	

	deposito di cui all'art. 111 <i>ter</i> d. att. c.c..	
	Sono di competenza dell'Assemblea il trasferimento della sede in altro	
	Comune o all'estero, nonché l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.	
	Art. 5- Domicilio dei soci -Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro dei soci; sono da intendersi compresi nel domicilio del socio il numero telefonico di <i>fax</i> , il numero di telefono mobile e l'indirizzo <i>e-mail</i> indicati dal socio stesso.	
	Art. 6- Requisiti e interessi dei soci -Possono essere ammessi come soci, salvo il disposto dell'art. 11 legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 2522 c.c., esclusivamente le persone fisiche di maggiore età che esercitino o intendano esercitare le attività proprie della Società, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della stessa ed effettivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	Gli interessi che i soci intendono perseguire con la costituzione della Società, e quindi con la gestione in forma associata, sono quelli di:	
	---estendere i principi della cooperazione e della mutualità;	
	---estendere i principi della solidarietà e dell'altruismo sociale;	
	---creare nuove occasioni di lavoro.	
	Art. 7- Durata -La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).	
	Art. 8- Oggetto -La Società, come organizzazione non lucrativa di utilità	

	sociale, è ispirata a principi democratici.	
	Essa, perciò:	
	-non ha fini di lucro;	
	-non persegue scopi politici;	
	-persegue scopi sociali.	
	La Società, giusta l'art. 1 co. 1 lett. a) legge n. 381/1991 citata, ha per oggetto l'attività di prestazione in favore di bambini, anziani, non o poco ab-	
	bienti e altre persone svantaggiate di servizi socio-sanitari, educativi e di utilità sociale e, così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può: -----	
	a) effettuare attività educative e didattiche in favore dell'infanzia e della gioventù;	
	b) gestire e organizzare ogni attività di sostegno, scolastico e sociale, rivolto a minori e soggetti in difficoltà;	
	c) gestire scuole dell'infanzia, centri ludici per minori, luoghi d'incontro per anziani, asili nido, case di riposo e case-famiglia;	
	d) prestare assistenza medica, infermieristica, sociale e socio sanitaria a favore di anziani, tossicodipendenti, ex detenuti, minori in situazioni di disagio familiare, invalidi fisici e psichici e soggetti svantaggiati di ogni genere;	
	e) prestare, strumentalmente alle attività svolte, servizi di trasporto e accompagnamento;	
	f) realizzare e gestire, strumentalmente alle attività proprie, corsi di formazione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento.	
	La Società, inoltre, può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria e finanziaria-	

	ria che si reputino necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto socia-	
	le, ivi comprese la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati e	
	altre organizzazioni <i>no profit</i> o di utilità sociale, ovvero con professionisti le	
	cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali, e la par-	
	tecipazione a gare e appalti banditi da enti privati e pubbliche amministra-	
	zioni.	
	La Società, a tutti i possibili effetti legali, economici e finanziari, ha sede e	
	opera nei territori meridionali.	
	II°	
	Art. 9- Numero dei soci -Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non	
	può essere inferiore a tre (3), o, comunque, al minimo stabilito dalla legge.	
	Quando, però, il numero dei soci superi le n. diciannove (19) unità e l'atti-	
	vo dello stato patrimoniale raggiunga o superi 1.000.000,00 €, l'Assem-	
	blea deve essere obbligatoriamente convocata per le modificazioni statu-	
	tarie conseguenti, <i>giusta</i> l'art. 2519 c.c..	
	Art.10- Soci -I soci cooperatori:	
	--concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione de-	
	gli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	--partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	---contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	---mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in rela-	

	zione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibili.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche	
	elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della Società.	
	Possono essere ammessi, altresì, soci volontari, ai sensi dell'art. 2 legge	
	n. 381/1991 citata, il cui numero non può superare, peraltro, la metà del	
	totale dei soci.	
	È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre	
	società cooperative che perseguano analoghi scopi sociali o esplichino u-	
	n'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese concorrenti, salva specifica autorizzazione da parte dell'organo	
	amministrativo.	
	Art.11-Procedura di ammissione -Chi desidera diventare socio deve pre-	
	sentare domanda scritta all'Amministratore unico o al Presidente del Con-	
	siglio di amministrazione contenente:	
	---cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza anagrafi-	
	ca se diversa, codice fiscale, indicazione specifica della effettiva attività	
	svolta o, comunque, del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6,	
	del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio inten-	
	de instaurare, la piena accettazione dello "Statuto Sociale" e di eventuali	
	Regolamenti interni approvati ai sensi dell'art. 2521 ult. co. c.c.;	
	---l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è oggetto di determinazione dell'organo	
	amministrativo non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricezione	

	della richiesta; il rifiuto di ammissione deve essere motivato.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo della quota sottoscritta,	
	anche un sovrapprezzo, determinato annualmente dall'Assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio, con le modalità stabilite annualmente dall'As-	
	semblea medesima.	
	In caso di rifiuto di ammissione l'aspirante socio può entro quindici giorni	
	dalla ricezione della comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella sua prima adunanza suc-	
	cessiva.	
	Art.12-Quote di partecipazione e capitale -Il capitale della Società è for-	
	mato dalle quote di partecipazione dei soci, una per ciascun socio.	
	Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote.	
	Le quote dei soci sono intrasmissibili.	
	Nessun socio può essere titolare di una quota il cui valore nominale sia	
	inferiore a euro cento (100,00 €) ovvero superiore a euro centomila	
	(100.000,00 €).	
	Art.13-Recesso del socio -Il socio ha diritto di recedere dalla Società:	
	--nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente "Statuto Sociale";	
	--quando, essendo socio cooperatore, il rapporto di lavoro subordinato,	
	autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo;	
	--quando non sia più in grado, per ragioni personali, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Art.14-Esercizio del diritto di recesso -Il diritto di recesso, obbligatoria-	
	mente per l'intera quota di cui il socio è titolare, si esercita secondo le mo-	
	dalità previste dalla legge per il recesso dalla società per azioni.	

	Quando la causa di recesso dipenda dall'approvazione di una deliberazio-	
	ne assembleare il diritto di recesso deve essere esercitato entro il termi-	
	ne perentorio di giorni trenta (30) da quando il socio abbia conoscenza	
	ovvero sia messo in grado di conoscere il verificarsi della causa di reces-	
	so medesima.	
	Si applica l'art. 2535.	
	Art.15-Esclusione del socio -Il socio è escluso dalla Società, nei casi pre-	
	visti dall'art. 2533 c.c., con deliberazione dell'Assemblea.	
	III°	
	Art.16-Decisioni dei soci -Le decisioni dei soci si esplicano e vengono a-	
	dottate normalmente in Assemblea.	
	Art.17-Assemblea -L'Assemblea legalmente costituita rappresenta l'univer-	
	salià dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al	
	presente "Statuto Sociale", obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti	
	o dissenzienti.	
	Art.18-Convocazione dell'Assemblea -L'Assemblea è convocata dall'Am-	
	ministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione pres-	
	so la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, con avviso spedito al-	
	meno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite plico o let-	
	tera spediti con raccomandata a. r. al domicilio del socio risultante dal libro	
	dei soci.	
	Tale modalità di convocazione è obbligatoria quando l'Assemblea sia chia-	
	mata a deliberare su una o più delle materie di cui al successivo art. 20 co.	
	2.	
	In alternativa o in aggiunta alla modalità di convocazione di cui al primo	

	comma, quando le circostanze lo richiedano, l'Assemblea può essere con-	
	vocata tramite raccomandata a mano ovvero anche, nello stesso termine,	
	tramite telefax o posta elettronica purchè siano assicurate la tempestiva	
	informazione del socio e la prova della trasmissione e dell'avvenuto ricevi-	
	mento.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adu-	
	nanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Art.19-Assemblea non convocata -In mancanza delle formalità di cui al-	
	l'articolo precedente, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costi-	
	tuita quando all'adunanza siano presenti o rappresentati tutti i soci, com-	
	presi gli amministratori, e i componenti del Collegio sindacale, se esisten-	
	ti, siano stati presenti, ovvero, assenti, siano stati informati della riunione,	
	e nessuno di loro si sia opposto alla trattazione degli argomenti; tale non	
	opposizione deve risultare da apposite dichiarazioni scritte, da conservarsi	
	agli atti della Società, che il Presidente dell'Assemblea legge in principio	
	dell'adunanza.	
	Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che alla data dell'Assem-	
	blea stessa risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.	
	Art.20-Deliberazioni dell'Assemblea -L'Assemblea è validamente costi-	
	tuita con l'intervento di almeno la metà di tutti i soci aventi diritto di voto e	
	delibera a maggioranza assoluta.	
	Tuttavia, quando all'"Ordine del giorno" ci siano la modificazione del pre-	
	sente "Statuto Sociale", lo scioglimento anticipato della Società, la nomina	
	o la revoca dei liquidatori e la revoca dello stato di liquidazione, e negli altri	
	casi previsti dalla legge, e sempre che questa non preveda una maggio-	

	ranza più elevata, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più della	
	metà di tutti i soci aventi diritto di voto.	
	Nei casi di cui al comma precedente, e comunque quando il Presidente	
	lo reputi opportuno, le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assolve	
	da un Notaio.	
	Art.21-Presidenza dell'Assemblea -L'Assemblea è presieduta dall'Ammi-	
	nistratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero,	
	in caso di assenza o impedimento di questi, dal socio più anziano o dal Vi-	
	ce Presidente del Consiglio di amministrazione.	
	Il Presidente dell'Assemblea assolve ai compiti di cui all'art. 2479 <i>bis</i> co. 4	
	c.c. e nomina il segretario, da lui scelto tra i soci, che procede senza indu-	
	gio alla verbalizzazione.	
	Art.22-Diritto di voto -In Assemblea a ciascun socio spetta un voto, qua-	
	lunque sia il valore della quota posseduta.	
	Alle votazioni si procede per alzata di mano.	
	Art.23-Rappresentanza in Assemblea -Il diritto di intervento in Assemblea	
	può essere esercitato da un rappresentante del socio; la rappresentanza	
	deve risultare da atto scritto in conformità a quanto previsto per la società	
	per azioni.	
	Art.24-Decisioni dei soci non adottate in Assemblea -Salvi i casi in cui	
	norme di legge o il presente "Statuto Sociale" prevedano l'adozione del	
	metodo assembleare, le decisioni dei soci possono anche essere assunte	
	non collegialmente ma, separatamente, tramite consultazione scritta o	
	sulla base di consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarez-	

	za l'argomento oggetto della decisione e il consenso o il diniego di consen-	
	so; la relativa documentazione è conservata dalla Società e la decisione	
	deve essere trascritta nel Libro delle assemblee e delle decisioni dei soci.	
	La decisione si intende adottata quando abbia regolarmente prestato il suo	
	consenso la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.	
	Spetta all'organo amministrativo la scelta tra decisione tramite consulta-	
	zione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto:	
	a) nel primo caso, una volta predisposto da parte dell'organo amministra-	
	tivo un documento scritto dal quale risulti il contenuto della decisione,	
	nonchè i suoi presupposti, motivazioni ed effetti, nonché le eventuali auto-	
	rizzazioni alla stessa conseguenti, copia di tale documento è trasmessa a	
	tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, devono trasmettere alla	
	Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ri-	
	cevuta, nella quale esprimono il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o	
	astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il detto termine e-	
	quivale a voto contrario;	
	b) nel secondo caso, l'organo amministrativo, una volta appurata la vo-	
	lontà di ogni singolo socio, redige apposito documento scritto, dal quale ri-	
	sultano	
	-l'argomento oggetto della decisione;	
	-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni al-	
	la stessa conseguenti;	
	-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indi-	
	cazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	

	-le sottoscrizioni di tutti i soci, apposte anche in momenti diversi, sia con-	
	senzienti sia astenuti o contrari.	
	L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministra-	
	zione, sotto la sua responsabilità, attesta l'eventuale rifiuto di sottoscrizio-	
	ne da parte di uno o più soci.	
	L'iniziativa dell'adozione di decisione tramite consultazione scritta, di cui	
	alla precedente lettera a), può essere assunta, oltre che dall'organo am-	
	ministrativo anche da almeno un terzo dei soci.	
	Sempre nel caso di decisione da assumere tramite consultazione scritta	
	la trasmissione dello scritto può avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema	
	di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che consenta la	
	prova delle avvenute spedizioni e ricezioni.	
	Ogni socio ha diritto di essere messo in grado di partecipare alle decisioni	
	di cui al presente articolo.	
	IV°	
	Art.25-Amministrazione della Società -L'amministrazione della Società è	
	affidata a un Amministratore unico o a un Consiglio di amministrazione,	
	composto da un Presidente, un Vice Presidente e un numero variabile di	
	componenti, da uno a cinque.	
	L'organo amministrativo, composto da soci, dura in carica per un numero	
	determinato di esercizi sociali, non superiore a tre, con scadenza alla da-	
	ta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ulti-	
	mo esercizio di durata in carica.	
	Tuttavia, in caso di amministrazione unipersonale, il mandato conferito al-	
	l'Amministratore unico può anche essere a tempo indeterminato, fino a di-	

	missioni o revoca.	
	Art.26-Convocazione del Consiglio di amministrazione -Il Consiglio di	
	amministrazione è convocato dal suo Presidente, o in mancanza dal Vice	
	Presidente, presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, con	
	lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima del-	
	la riunione a ciascun componente; in caso di urgenza il Consiglio di ammi-	
	nistrazione può essere convocato anche con telegramma ovvero con tele-	
	fax ovvero <i>e-mail</i> spediti o trasmessi almeno quarantotto ore prima di quel-	
	la per cui la riunione è fissata.	
	Art.27-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione -Il Consiglio di	
	amministrazione è validamente costituito ove sia presente la maggioranza	
	assoluta dei suoi componenti; così costituito esso delibera a maggioranza	
	dei presenti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intende re-	
	spinta.	
	In mancanza delle formalità di convocazione di cui all'articolo precedente,	
	la deliberazione del Consiglio di amministrazione si intende adottata	
	quando alla costituzione del medesimo abbiano partecipato tutti i suoi	
	componenti, i quali si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, e i sindaci, se esistenti, siano stati presenti o, se as-	
	senti, informati della riunione, e nessuno si sia opposto alla trattazione de-	
	gli argomenti; la non opposizione dei sindaci assenti deve risultare da ap-	
	posita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, che chi	
	presiede il Consiglio legge in principio dell'adunanza.	
	Art.28-Poteri di amministrazione e rappresentanza -L'organo ammini-	
	strativo ha pieni poteri di amministrazione e gestione, sia ordinaria sia	

	straordinaria, della Società, senza alcuna limitazione, eccezione o riser-	
	va, e può porre in essere qualsiasi atto ovvero deliberare su qualsiasi og-	
	getto, salvi quelli che la legge o il presente "Statuto Sociale" riservano alla	
	competenza dell'Assemblea.	
	Gli atti di disposizione, a qualunque titolo, dell'azienda sociale o di suoi ra-	
	mi sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea delibe-	
	rante con una maggioranza non inferiore al settanta/percento (70%) di tutti	
	i soci; ha diritto di recedere dalla Società il socio che non abbia consenti-	
	to a tale operazione.	
	L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministra-	
	zione hanno la rappresentanza generale della Società, con poteri di firma	
	sociale libera.	
	Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione unanime, può incaricare	
	membri del Consiglio stesso diversi dal Presidente per il compimento di	
	atti e operazioni esecutivi di deliberazioni collegialmente adottate.	
	Art.29-Collegio sindacale -Il Collegio sindacale è l'organo di controllo con-	
	tabile della Società; le sue competenze e i suoi poteri sono quelli stabiliti	
	dagli artt. 2409 <i>bis</i> e 2409 <i>ter</i> c.c., in quanto applicabili.	
	I componenti del Collegio sindacale hanno il dovere di assistere alle adu-	
	nanze dell'Assemblea.	
	Il Collegio sindacale, composto dal Presidente, da due componenti effettivi	
	e due componenti supplenti, dura in carica per tre esercizi, con scadenza	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio di durata in carica.	
	La retribuzione annuale dei componenti del Collegio sindacale è determi-	

	nata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata in	
	carica.	
	Tutti i componenti del Collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dal-	
	l'art. 2543 c.c..	
	V°	
	Art.30- Patrimonio sociale -Il patrimonio della Società è dato:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai	
	soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a tal	
	titolo;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.	
	Art.31- Riserva legale e fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione -Qualunque ne sia l'ammontare, alla riserva le-	
	gale deve essere destinato almeno il trenta/percento (30%) degli utili netti	
	annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e	
	con le modalità previste dalla legge, tenendo conto della natura della So-	
	cietà.	
	Art.32- Esercizio sociale e bilancio -L'esercizio sociale va dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede obbli-	
	gatoriamente alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla leg-	
	ge.	
	Art.33-Approvazione del bilancio -L'Assemblea deve essere convocata	
	per l'approvazione del bilancio, in ogni anno solare, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio precedente; qualora sussistano le condizioni	
	di cui all'art. 2364 ult. co. c.c., e secondo le modalità ivi stabilite, l'Assem-	
	blea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior	
	termine di centottanta giorni.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina la	
	ripartizione dei ristorni, proporzionalmente al lavoro effettivamente presta-	
	to, e la destinazione degli utili non assegnati secondo quanto previsto ne-	
	gli articoli precedenti.	
	Art.34-Regolamenti interni -Il funzionamento della Società può essere ul-	
	teriormente disciplinato da uno o più Regolamenti interni, ai sensi del già	
	richiamato art. 2521 ult. co. c.c..	
	Il trattamento economico dei soci per i quali il rapporto mutualistico abbia	
	a oggetto la prestazione di attività lavorative è regolato da un Regolamen-	
	to interno da approvarsi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e suc-	
	cessive modificazioni e integrazioni.	
	Art.35-Scioglimento -In caso di scioglimento della Società, da qualunque	
	causa sia determinato, si procede alla nomina di uno o più liquidatori, se-	
	condo le modalità stabilite dalla legge.	
	Art.36-Clausola compromissoria -In caso di controversia tra i soci e la	
	Società, o anche tra i soci, per quanto attiene all'applicazione e interpreta-	

	zione del presente "Statuto Sociale", la soluzione della stessa è domanda-	
	ta a un Arbitro unico, che opera secondo le disposizioni di cui agli artt. 34,	
	35 e 36 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.	
	L'Arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro	
	della provincia ove è posta la sede legale della Società; qualora questi	
	non provveda entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede il	
	Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede legale della	
	Società.	
	Per ogni altra controversia è esclusivamente competente l'Autorità giudi-	
	ziaria del capoluogo della provincia in cui è ubicata la sede legale della	
	Società.	
	Art.37-Disposizione finale -Fermo quanto previsto dal superiore art. 3, per	
	quanto non regolato dal presente "Statuto Sociale", alla Società si applli-	
	cano le disposizioni della legislazione in materia di società cooperative, ivi	
	comprese quelle di cui alla ripetuta legge n. 381/1991, e successive inte-	
	grazioni e modificazioni, e, per quanto operanti, della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, le disposizioni in	
	materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, in genere, di enti	
	<i>no profit.</i> , nonché i principi della mutualità; il tutto anche agli effetti tributa-	
	ri. =====	

	L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione ammonta	
	a euro mille (1.000,00 €) ed è posto a carico dei soci.	
	Ricevuto da me Notaio quest'atto, di esso è stata data lettura alle compa-	
	renti, me presente, da persona di mia fiducia.	